

RASSEGNA PREVIDENZIALE SETTIMANALE

a cura Massimo Pipino

- 1) Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio – comunicazione preventiva all'INAIL tramite Contact Center;
- 2) Rivalutazione ad agosto 2009 dei crediti di lavoro;
- 3) Aggiornamento costo del lavoro standard in diversi settori;
- 4) Oscillazione del tasso di premio INAIL “per prevenzione” dopo il primo biennio di attività – nuova modulistica;
- 5) Rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2009 – istruzioni dell'INAIL;
- 6) Adempimenti del mese di ottobre 2009;
- 7) Licenziamento illegittimo: nuovo licenziamento

1) Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio – Comunicazione preventiva all'INAIL tramite Contact Center

Con istruzioni operative del 7 settembre 2009 la Direzione Generale dell'INAIL ha reso noto di aver attivato sul portale www.inail.it, nella Sezione Punto Cliente, una procedura on line che permette ai committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio (nota 1) di effettuare la comunicazione preventiva all'Istituto, e le eventuali successive variazioni, dei dati relativi all'attività affidata al lavoratore (luogo e periodo della prestazione) e dei dati anagrafici propri e del lavoratore, anche in caso di modifiche del periodo di lavoro.

Si informa ora che, con istruzioni operative del 22 settembre 2009, in appresso riportate, la stessa Direzione Generale ha segnalato di aver predisposto una applicazione telematica che consente agli operatori del Contact Center di accedere alla procedura relativa alla comunicazione preventiva di cui trattasi ed alle eventuali successive variazioni. A decorrere dal 23 settembre 2009, i committenti di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio potranno quindi rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center integrato INPSINAIL, raggiungibile al n. 803.164, al fine di eseguire, per il loro tramite, la comunicazione preventiva e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni in oggetto.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2) Rivalutazione ad agosto 2009 dei crediti di lavoro

Per tener conto del danno derivante dalla diminuzione di valore del credito di lavoro, ai fini della sua rivalutazione, l'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile relativa ai lavoratori dell'industria. A seguito della cessazione dell'istituto della scala mobile, il nuovo parametro per detta rivalutazione viene individuato nell'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT su base mensile, da applicare con le modalità definite come segue.

CREDITI DI LAVORO MATURATI E PAGATI DAL 1° NOVEMBRE 1991 IN POI - Questi crediti vanno rivalutati sulla base degli indici mensili ISTAT. Al credito va pertanto applicata la variazione dell'indice del mese di pagamento rispetto a quello del mese di maturazione. A tal fine, occorre utilizzare la Tabella I riportata di seguito alla presente nota. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel marzo 1992 e pagato nel mese di agosto 2009;
- coefficiente di rivalutazione: 1,5692;
- rivalutazione fino ad agosto 2009: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5692 = £. 4.707.600 (euro 2.431,27).

CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DEL 1° NOVEMBRE 1991, MA PAGATI DOPO TALE DATA - A questi crediti va applicato un sistema di rivalutazione misto. Va anzitutto determinata la rivalutazione fino al 31 ottobre 1991, applicando al credito il vecchio coefficiente calcolato per l'ultimo semestre intero compreso nel periodo di vigenza della disciplina della scala mobile (v. Tabella II riportata di seguito). L'importo così ottenuto va poi rivalutato fino al mese di pagamento, utilizzando gli indici mensili ISTAT di cui alla predetta Tabella I. A tal fine, il mese di ottobre 1991 deve essere considerato come mese di maturazione del credito di lavoro. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel periodo intercorrente tra agosto - ottobre 1984 e pagato nel mese di agosto 2009;
- coefficiente di rivalutazione fino al 31 ottobre 1991: 1,5072;
- rivalutazione del credito fino ad ottobre 1991: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5072 = £. 4.521.600 (euro 2.335,21);
- coefficiente di rivalutazione da ottobre 1991 ad agosto 2009: 1,6078;

- rivalutazione fino ad agosto 2009: £. 4.521.600 (euro 2.335,21) x 1,6078 = £.7.269.828 (euro 3.754,55).

Tabella I
Coefficienti per la Rivalutazione dei crediti di lavoro liquidati ad agosto 2009

Ann o	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1991										1,6078	1,5964	1,5926
1992	1,5802	1,5759	1,5692	1,5626	1,5547	1,5494	1,5468	1,5455	1,5404	1,5314	1,5225	1,5201
1993	1,5146	1,5087	1,5058	1,4999	1,4942	1,4870	1,4814	1,4799	1,4786	1,4687	1,4617	1,4617
1994	1,4534	1,4481	1,4454	1,4414	1,4360	1,4334	1,4294	1,4268	1,4228	1,4150	1,4099	1,4047
1995	1,3996	1,3884	1,3773	1,3700	1,3615	1,3545	1,3532	1,3484	1,3450	1,3382	1,3300	1,3278
1996	1,3261	1,3223	1,3185	1,3108	1,3057	1,3033	1,3057	1,3046	1,3008	1,2995	1,2958	1,2945
1997	1,2920	1,2909	1,2897	1,2884	1,2847	1,2847	1,2847	1,2847	1,2824	1,2787	1,2752	1,2752
1998	1,2715	1,2680	1,2680	1,2656	1,2633	1,2621	1,2621	1,2609	1,2597	1,2574	1,2563	1,2563
1999	1,2551	1,2528	1,2505	1,2459	1,2436	1,2436	1,2413	1,2413	1,2379	1,2357	1,2312	1,2301
2000	1,2289	1,2234	1,2201	1,2190	1,2157	1,2115	1,2092	1,2092	1,2071	1,2039	1,1986	1,1975
2001	1,1922	1,1881	1,1870	1,1829	1,1798	1,1778	1,1778	1,1778	1,1768	1,1737	1,1717	1,1707
2002	1,1657	1,1617	1,1587	1,1557	1,1538	1,1518	1,1508	1,1489	1,1470	1,1441	1,1412	1,1402
2003	1,1355	1,1336	1,1298	1,1279	1,1270	1,1260	1,1232	1,1214	1,1186	1,1177	1,1149	1,1149
2004	1,1131	1,1095	1,1086	1,1059	1,1041	1,1014	1,1005	1,0987	1,0987	1,0987	1,0960	1,0960
2005	1,0960	1,0925	1,0908	1,0873	1,0855	1,0838	1,0812	1,0795	1,0786	1,0769	1,0769	1,0752
2006	1,0727	1,0701	1,0685	1,0659	1,0626	1,0618	1,0593	1,0576	1,0576	1,0593	1,0585	1,0576
2007	1,0568	1,0543	1,0527	1,0511	1,0478	1,0454	1,0430	1,0414	1,0414	1,0382	1,0343	1,0303
2008	1,0272	1,0249	1,0195	1,0172	1,0119	1,0074	1,0030	1,0022	1,0044	1,0044	1,0082	1,0097
2009	1,0119	1,0097	1,0097	1,0074	1,0052	1,0037	1,0037	1,0000				

Tabella II
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro fino al 31 ottobre 1991

ANNI (a)	Febbraio - Aprile	Maggio - Luglio	Agosto - Ottobre	Novembre -Gennaio (*)	ANNI (b)	Novembre -Aprile(**)	Maggio - Ottobre
1956	-	-	-	15,7723	1986	1,3591	1,3208
1957	15,6783	15,6489	15,4879	15,2104	1987	1,2871	1,2547
1958	15,0626	14,8071	14,9048	15,0883	1988	1,2225	1,1911
1959	15,0883	15,0727	15,0238	14,8108	1989	1,1516	1,1180
1960	14,7432	14,6693	14,6167	14,5158	1990	1,0783	1,0434
1961	14,3837	14,2935	14,2728	14,0586	1991	1,0000	
1962	13,7655	13,5193	13,3953	13,0891			
1963	12,5905	12,4634	12,3475	12,0738			
1964	11,8383	11,6360	11,4712	11,3021			

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

1965	11,2201	11,0842	10,9965	10,9219			
1966	10,8518	10,7779	10,7816	10,7046			
1967	10,6476	10,5718	10,4985	10,4848			
1968	10,4409	10,4071	10,3808	10,3006			
1969	10,2198	10,0820	9,9718	9,8403			
1970	9,7013	9,5898	9,5165	9,3944	(*) Dal novembre dell'anno indicato nella colonna (a) sino al gennaio dell'anno successivo.		
1971	9,2678	9,1488	9,0186	8,8927			
1972	8,8144	8,6421	8,4048	8,1780	(**) Dal novembre dell'anno precedente a quello indicato nella colonna (b) sino all'aprile dell'anno indicato nella colonna (b).		
1973	7,9175	7,6206	7,5016	7,2861			
1974	6,9504	6,6579	6,2633	5,9356			
1975	5,7536	5,6097	5,4840	5,3346			
1976	5,0761	4,8131	4,6578	4,3718			
1977	4,2055	4,0616	3,9717	3,8684			
1978	3,7485	3,6112	3,5184	3,4116			
1979	3,2558	3,1570	3,0412	2,9226			
1980	2,7705	2,6723	2,5683	2,4525			
1981	2,3263	2,2436	2,1766	2,1065			
1982	2,0249	1,9430	1,8706	1,7973			
1983	1,7459	1,7033	1,6641	1,6000			
1984	1,5530	1,5224	1,5072	1,4742			
1985	1,4294	1,4039	1,3908				

3) Aggiornamento costo del lavoro standard in diversi settori

Aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro standard in alcuni dei principali settori produttivi.

Settore grafico-editoriale

In base al CCNL sottoscritto in data 28/03/2008, con decorrenza 1° settembre 2009, viene erogata la terza tranche di aumento del minimo contrattuale. Tale disposizione, comporta per l'operaio di livello "C1", scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento minimo contrattuale 15,00 €/mese

Incremento Costo del Lavoro

(rispetto ad agosto 2009) 0,18 €/ora pari a +0,94%

(rispetto a dicembre 2008) 0,68 €/ora pari a +3,72%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà con il rinnovo del contratto in scadenza al 31-03-2010.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Settore metalmeccanico

In base al CCNL sottoscritto in data 20/01/2008, con decorrenza dal 1° settembre 2009, viene erogata la terza ed ultima tranche di aumento dei minimi contrattuali. Tale disposizione comporta per l'operaio turnista di 3^a categoria, scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento retributivo 25,88 €/mese
Incremento Costo del Lavoro

(rispetto ad agosto 2009) 0,26 €/ora pari a +1,48%

(rispetto a dicembre 2008) 0,64 €/ora pari a +3,70%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà con il rinnovo del contratto in scadenza al 31-12-2009

Settore terziario

Con decorrenza 1° settembre 2009 viene erogata la terza tranche di aumento stabilito dall'Accordo di rinnovo, siglato in data 17-07-2008. Tale disposizione comporterà per il lavoratore di 4° livello, scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento minimo contrattuale 34,00 €/mese
Incremento Costo del Lavoro

(rispetto ad agosto 2009) 0,35 €/ora pari al +2,02%

(rispetto a dicembre 2008) 0,40 €/ora pari a +2,35%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà nel mese di marzo 2010.

Settore chimico

Con decorrenza 1° ottobre 2009 viene erogata la terza ed ultima rata di aumento stabilito dal rinnovo del CCNL sottoscritto in data 06/12/2007. Tale disposizione comporta per l'operaio produttivo di livello "E3", scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento minimo contrattuale 6,00 €/mese
Incremento costo lavoro

(rispetto a settembre 2009) 0,06 €/ora pari al 0,34%

(rispetto a dicembre 2008) 0,40 €/mese pari a +2,44%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà con il rinnovo del contratto in scadenza al 31-12-2009.

Settore gomma-plastica

Con decorrenza 1° ottobre 2009 viene erogata la terza tranche di aumento stabilito dal rinnovo del CCNL sottoscritto in data 04/07/2008. Tale disposizione, comporterà per l'operaio produttivo di livello "G" i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento minimo contrattuale 21,40 €/mese
Incremento costo lavoro

(rispetto a settembre 2009) 0,20 €/ora pari a +1,28%

(rispetto a dicembre 2008) 0,57 €/ora pari a +3,66%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà con il rinnovo del contratto in scadenza al 31-12-2009.

Settore cartario

A seguito del rinnovo contrattuale avvenuto in data 18/09/2007, dallo scorso mese di aprile 2009 è stata erogata l'ultima rata di aumento salariale prevista dall'accordo. Tale disposizione comporta per l'operaio di livello "C1", scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento minimo contrattuale 36,00 €/mese
Incremento costo lavoro

(rispetto a marzo 2009) 0,50 €/ora pari a +2,33%

(rispetto a dicembre 2008) 0,55 €/ora pari a +2,55%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà con il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30-06-2009.

Settore cuoi e pelli

In base al CCNL sottoscritto in data 01/07/2008, con decorrenza 1° aprile 2009, viene erogata la seconda tranche di aumento dell'Elemento Retributivo Nazionale Conglobato (ERNC). Tale disposizione comporta per l'operaio produttivo di 3° livello, scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento ERNC 29,20 €/mese
Incremento Costo del Lavoro

(rispetto a marzo 2009) 0,34 €/ora pari al +2,12%

(rispetto a dicembre 2008) 0,39 €/ora pari a +2,40%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà nel mese di dicembre 2009.

SETTORE TESSILE

In base all'Accordo di rinnovo, siglato in data 11-06-2008, con decorrenza 1° aprile 2009 viene erogata la seconda rata di aumento dell'Elemento Retributivo Nazionale (ERN). Tale disposizione comporta per l'operaio economista di 3° livello, scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

Aumento ERN 29,20 €/mese
Incremento Costo del Lavoro

(rispetto a giugno 2008) 0,32 €/ora pari al +2,03%

(rispetto a dicembre 2007) 0,36 €/ora pari a +2,31%

Si ricorda che la prossima variazione retributiva avverrà nel mese di dicembre 2009.

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE GRAFICO EDITORIALE SETTEMBRE 2009

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO di livello C1**, con 4 anni di anzianità aziendale, addetto al lavoro a turni avvicendati sul modello 2x5. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

Valori Orari (EURO)

1)	Minimo Contrattuale	5,89
2)	Scatti di anzianità	0,15
3)	Indennità di Contingenza	3,02
4)	E.D.R. Accordo 31/7/92	0,06

TOTALE **9,13**

5)	Maggiorazione lavoro a turni (6%)	0,54
----	-----------------------------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO **9,66**

B) RETRIBUZIONE DIFFERITA

1)	Tredicesima mensilità (200 h)	1,18
2)	Premio di Risultato (°)	0,00

TOTALE **1,18**

C) RETRIBUZIONE INDIRETTA

1)	Ferie (22,5 gg)	1,06
2)	Festività (12 + 4 novembre)	0,57
3)	Riduzione orario di lavoro (32 h + 72 h)	0,58

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

4)	Assemblee aziendali (10 h)	0,06
5)	Permessi sindacali (2 h)	0,01
6)	Diritto allo studio (3 h)	0,02
7)	Malattia	0,22
8)	Maternità	0,04
9)	Infortunio	0,005
10)	Fondo Previdenza Integrativa (BYBLOS)	0,16

TOTALE **2,72**
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C) **13,56**

D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	4,18
2)	I.N.A.I.L. (1,62%)	0,22
3)	Contributo Solid. Fondo Previdenza Integrativa (10%)	0,02

TOTALE **4,41**

E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO **1,04**

(Acc.+Rival. F.do)

TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E) **19,01**

VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100) **103,72**

COSTO ANNUO DEL LAVORATORE **31.019,69**

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a +0,35%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

**COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE METALMECCANICO
SETTEMBRE 2009**

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO produttivo di 3[^]**

categoria, con 4 anni di anzianità,

addetto al lavoro a squadre su 2 turni avvicendati. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo

contratto nazionale e non include pertanto le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I

Valori Orari

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

(EURO)

1)	Retribuzione tabellare	7,93
2)	Aumenti periodici di anzianità	0,29
3)	Indennità di contingenza	0,00
4)	E.D.R. Accordo 31/7/92	0,06

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

5)	Premio di produzione	0,02
6)	Cottimo (1,11% retribuzione tabellare gennaio 2009)	0,09
TOTALE	8,38	
7)	Maggiorazione lavoro NOTTURNO (15%)	0,31
8)	TOTALE COMPLESSIVO	8,69
B) RETRIBUZIONE DIFFERITA		
1)	Gratifica Natalizia (173 h)	0,93
2)	Premio di risultato(°)	0,00
TOTALE	0,93	
C) RETRIBUZIONE INDIRETTA		
1)	Ferie (20 gg)	0,85
2)	Festività	0,45
3)	Elemento Annuo di Mensilizzazione ex CCNL 21-01-2008	0,06
4)	Ex festività e riduzione orario (104 h)	0,56
5)	Intervallo refezione retribuito (103 h)	0,56
6)	Assemblee aziendali (10 h)	0,05
7)	Permessi sindacali (1,5 h)	0,01
8)	Diritto allo studio (3 h)	0,02
9)	Malattia	0,26
10)	Infortunio	0,001
11)	Fondo Previdenza Integrativa (COMETA)	0,13
TOTALE	2,95	
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C)	12,57	
D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	3,88
2)	I.N.A.I.L. (2,85%)	0,35
3)	Contributo Solid. Fondo Previdenza Integrativa (10%)	0,01
TOTALE	4,25	
E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Acc.+Rival. F.do)	0,98	
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E)	17,80	
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100)	103,70	

COSTO ANNUO DEL LAVORATORE 27.519,42

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a + 0,42%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO LAVORATORE DEL SETTORE TERZIARIO - SETTEMBRE 2009

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **LAVORATORE di IV livello**, con 4 anni di anzianità

aziendale, che svolge la propria attività secondo l'orario settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni lavorativi.

Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto

le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I

Valori Orari

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

(EURO)

1)	Retribuzione tabellare	5,25
2)	Aumenti periodici di anzianità	0,12
3)	Indennità di contingenza + E.D.R.	3,12
4)	Terzo elemento nazionale	0,04

TOTALE 8,53

B) RETRIBUZIONE DIFFERITA

1)	Tredicesima mensilità (168 h)	0,89
2)	Quattordicesima mensilità (168 h)	0,87
3)	Premio di risultato(°)	0,00

TOTALE 1,76

C) RETRIBUZIONE INDIRECTA

1)	Ferie (26 gg)	1,10
2)	Festività (12 + 4 novembre)	0,41
3)	Ex festività e riduzione orario (104 h)	0,54
4)	Assemblee aziendali (12 h)	0,06
5)	Permessi sindacali (1,5 h)	0,01
6)	Diritto allo studio (1 h)	0,005
7)	Malattia	0,23
8)	Infortunio	0,01
9)	Fondo di Previdenza Integrativa (FON.TE)	0,13

TOTALE 2,50

TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C) 12,78

D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

1)	I.N.P.S. (28,97%) (*)	3,67
2)	I.N.A.I.L. (1,33%)	0,17
3)	Contributo Solid. Fondo Previdenza Integrativa (10%)	0,01

TOTALE	3,85
E) TRATTAMENTO DI FINE	0,97
RAPPORTO (Acc.+Rival. F.do)	
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E)	17,60
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100)	102,35
COSTO ANNUO DEL LAVORATORE	28.399,57

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a + 0,38%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE CHIMICO - OTTOBRE 2009 -

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO di livello E3**, con 4 anni di anzianità aziendale, addetto al lavoro a turni avvicendatgi sul modello 2x5. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I	Valori Orari (EURO)	
A) RETRIBUZIONE DIRETTA		
1)	Minimo Contrattuale	7,62
2)	Scatti di anzianità	0,14
3)	I. P. O.	0,35
TOTALE	8,11	
4)	Maggiorazione lavoro a turni (4%)	0,32
TOTALE COMPLESSIVO	8,43	
B) RETRIBUZIONE DIFFERITA		
1)	Tredicesima mensilità (175 h)	0,91
2)	Premio di partecipazione (°)	0,00
3)	Premio di produzione (ex art. 16 CCNL 1990)	0,11
TOTALE	1,02	
C) RETRIBUZIONE INDIRECTA		
1)	Ferie (20 gg)	0,78
2)	Festività (12 + Pasqua)	0,48

3)	Riduzione orario di lavoro (40 h + 68 h)	0,53
4)	Assemblee aziendali (11 h)	0,05
5)	Permessi sindacali (2 h)	0,01
6)	Diritto allo studio (3 h)	0,01
7)	Malattia	0,19
8)	Maternità	0,02
9)	Infortunio	0,01
10)	Fondo Previdenza Integrativa (FONCHIM)	0,16
11)	Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (FASCHIM)	0,13
TOTALE		2,38
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C)		11,83
D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	3,60
2)	I.N.A.I.L. (4,09%)	0,47
3)	Contributo Solid. Fondo Previdenza Integrativa (10%)	0,03
TOTALE		4,10
E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Acc.+Rival. F.do)		0,91
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E)		16,83
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100)		102,44
COSTO ANNUO DEL LAVORATORE		27.779,75

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a +0,40%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE GOMMA/PLASTICA - OTTOBRE 2009 -

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO produttivo di livello G**, con 4 anni di anzianità aziendale, addetto al lavoro a squadre su 2 turni avvicendati. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

Valori Orari (EURO)

1)	Retribuzione tabellare	4,71
----	------------------------	-------------

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2)	Aumenti periodici di anzianità	0,16
3)	Indennità di contingenza	2,97
4)	E.D.R. Accordo 31/07/1992	0,06
5)	Premio di produzione (Cifra fissa dal 2/6/2004)	0,20
TOTALE	8,10	
6)	Maggiorazione lavoro a turni (4%)	0,32
TOTALE COMPLESSIVO(+)	8,42	
B) RETRIBUZIONE DIFFERITA		
1)	Tredicesima mensilità (173 h)	0,87
2)	Premio di risultato(°)	0,00
TOTALE	0,87	
C) RETRIBUZIONE INDIRETTA		
1)	Ferie (20 gg)	0,79
2)	Festività (12 + 4 novembre + pasqua retrib.)	0,52
3)	Ex festività e riduzione orario (84 h)	0,42
4)	Assemblee aziendali (10 h)	0,05
5)	Permessi sindacali (2 h)	0,01
6)	Diritto allo studio (5 h)	0,03
7)	Malattia	0,18
8)	Maternità	0,02
9)	Infortunio	0,02
10)	Fondo Previd. Integrativa	0,10
TOTALE	2,13	
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C)	11,41	
D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	3,53
2)	I.N.A.I.L. (3,23%)	0,37
3)	Contributo Solid. Prev. Integrativa (10%)	0,01
TOTALE	3,90	
E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Acc.+Rival. F.do)	0,88	
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E)	16,19	
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 =	103,66	

100)

COSTO ANNUO DEL LAVORATORE 27.160,69

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a +0,43%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE CARTARIO - APRILE 2009 -

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO di livello C1**, con 4 anni di anzianità

aziendale, addetto al lavoro a ciclo continuo, con inclusione del lavoro domenicale e festivo.

Il trattamento

economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le eventuali

condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

V O C I

Valori Orari

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

(EURO)

1)	Retribuzione tabellare	5,34
2)	Aumenti periodici di anzianità	0,16
3)	Indennità di contingenza	3,01
4)	E.D.R. Accordo 31/7/92	0,06
5)	Maggiorazione per ciclo continuo (7%)	0,58

TOTALE A1

9,15

6)	Maggiorazione Lavoro a Turni (8%; 8%; 26%)	1,27
7)	Maggiorazione lavoro domenicale (80%)	1,27
8)	Indennità ciclo continuo	0,09

TOTALE COMPLESSIVO

11,78

B) RETRIBUZIONE DIFFERITA

1)	Gratifica Natalizia (200 h)	1,25
2)	Premio di risultato(°)	0,00

TOTALE

1,25

C) RETRIBUZIONE INDIRECTA

1)	Ferie (26 gg)	1,09
2)	Festività (12 + 4 novembre)	0,59
3)	Permessi riduzione orario (32 h)	0,20
4)	Maggiorazione lavoro festivo (55%)	0,11
5)	Assemblee aziendali (10 h)	0,06
6)	Permessi sindacali (2 h)	0,01

7)	Diritto allo studio (3 h)	0,02
8)	Malattia	0,27
9)	Maternità	0,01
10)	Infortunio	0,006
11)	Fondo Previdenza Integrativa (BYBLOS)	0,14

TOTALE 2,51
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C) 15,54

D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	4,80
2)	I.N.A.I.L. (4,94%)	0,76
3)	Contributo Solid. Fondo Previdenza Integrativa (10%)	0,01

TOTALE 5,58

E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1,09

(Acc.+Rival. F.do)

TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E) 22,21

VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100) 102,55

COSTO ANNUO DEL LAVORATORE 37.059,06

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a +0,32%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE PELLI E CUIOIO - APRILE 2009

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO produttivo di 3° livello**, con 4 anni di anzianità

aziendale, addetto al lavoro a squadre su 2 turni avvicendati. Il trattamento economico e normativo è quello

previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le condizioni di miglior favore esistenti in azienda

V O C I

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

Valori Orari (EURO)

1)	Elemento Retributivo Nazionale	7,77
2)	Aumenti periodici di anzianità	0,09
3)	Indennità di mensa	0,002
4)	Cottimo (minimo contrattuale)	0,23

TOTALE 8,09

5)	Maggiorazione lavoro a squadre (1,05%)	0,08
TOTALE COMPLESSIVO		8,17
B) RETRIBUZIONE DIFFERITA		
1)	Tredicesima mensilità (173 h)	0,91
2)	Premio di risultato(°)	0,00
TOTALE		0,91
C) RETRIBUZIONE INDIRECTA		
1)	Ferie (20 gg)	0,82
2)	Festività (12 + 4 novembre)	0,47
3)	Ex festività e riduzione orario (84 h)	0,43
4)	Intervallo refezione retribuito (104,1 h)	0,54
5)	Assemblee aziendali (10 h)	0,05
6)	Permessi sindacali (2,5 h)	0,01
7)	Diritto allo studio (3 h)	0,02
8)	Malattia	0,17
9)	Maternità	0,02
10)	Infortunio	0,005
11)	Fondo Previd. Integrativa	0,12
TOTALE		2,66
TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C)		11,74
D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
1)	I.N.P.S. (31,17%) (*)	3,62
2)	I.N.A.I.L. (2,19%)	0,25
3)	Contributo Solid. Prev. Integrativa (10%)	0,01
TOTALE		3,89
E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Acc.+Rival. F.do)		0,92
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E)		16,55
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100)		102,40
COSTO ANNUO DEL LAVORATORE		25.854,29

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,07 € pari a +0,45%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

COSTO ORARIO OPERAI NEL SETTORE TESSILE - APRILE 2009 -

La presente elaborazione fa riferimento al costo di un **OPERAIO economista di 3° livello**, con 4 anni di anzianità aziendale, addetto al lavoro a squadre su 2 turni avvicendati. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal solo contratto nazionale e non include pertanto le eventuali condizioni di miglior favore esistenti in azienda.

Valori Orari

A) RETRIBUZIONE DIRETTA

V O C I

(EURO)

1)	Elemento Retributivo Nazionale	7,75
2)	Aumenti periodici di anzianità	0,09
3)	Indennità di mensa	0,002
TOTALE	7,84	

B) RETRIBUZIONE DIFFERITA

1)	Tredicesima mensilità (173 h)	0,89
2)	Premio di risultato (°)	0,00
TOTALE	0,89	

C) RETRIBUZIONE INDIRETTA

1)	Ferie (20 gg)	0,82
2)	Maggiorazione lavoro a turni (+1,38%)	0,11
3)	Festività (12 + 4 novembre)	0,50
4)	Permessi riduzione orario (84 h)	0,43
5)	Intervallo refezione retribuito (101,8 h)	0,52
6)	Assemblee aziendali (8 h)	0,04
7)	Permessi sindacali (2 h)	0,01
8)	Diritto allo studio (3 h)	0,02
9)	Malattia	0,19
10)	Maternità	0,05
11)	Infortunio	0,002
12)	Fondo Previdenza Integrativa (PREVIMODA)	0,14

TOTALE **2,83**

TOTALE RETRIBUZIONE (A + B + C) **11,55**

D) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

1)	I.N.P.S. (31,17%)(*)	3,56
2)	I.N.A.I.L. (0,95%)	0,11

3) Contributo Solid. Fondo **0,01**
Previdenza Integrativa (10%)

TOTALE 3,68
E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,92
(Acc.+Rival. F.do)
TOTALE COSTO ORARIO (A + B + C + D + E) 16,15
VARIAZIONE INDICE C.d.L. (dic. 2008 = 100) 102,31
COSTO ANNUO DEL LAVORATORE 24.654,44

(°) Per ogni incremento di 100 €/anno il costo orario aumenta di 0,08 € pari a +0,46%

(*) Al netto contr. agg. IVS 0,5% a c/lavoratore anticipato dall'azienda e recuperato sul TFR

4) Oscillazione del tasso di premio INAIL “per prevenzione” dopo il primo biennio di attività – Nuova modulistica

Il 31 gennaio 2010 scade il termine per l’inoltro delle eventuali istanze di riduzione del tasso di premio “per prevenzione” dopo il primo biennio di attività, di cui all’art. 24 delle vigenti Modalità tariffarie riferite all’anno 2010. In proposito, si informa che, con istruzioni operative del 21 settembre 2009, la Direzione Generale dell’INAIL ha reso noto di aver predisposto una nuova versione del modulo di domanda di riduzione (Mod. OT 24-MAT) e dei relativi allegati.

La predetta Direzione Generale evidenzia che le innovazioni di maggiore rilievo apportate al modulo di domanda attengono alla valorizzazione degli interventi svolti nell’ambito di accordi tra l’INAIL e le parti sociali, o organismi del sistema della bilateralità, e delle procedure per la selezione di fornitori che rispettino la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sezione A – Interventi particolarmente rilevanti), nonché al rafforzamento del ruolo della formazione (Sezione E – Formazione).

In merito agli allegati, l’Istituto rimarca che:

- nel Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle Imprese (Allegato I), riferito alla Sezione A, domanda a), del Modello OT 24, è stata inserita una sezione a risposta multipla;
- è stato aggiunto uno specifico Allegato III, riferito alla Sezione A, domanda d), del Modello OT 24, ai fini della valutazione della procedura adottata dall’azienda per la selezione dei fornitori di prodotti (Tabella 1), ovvero di servizi (Tabella 2), attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. L’INAIL ricorda

inoltre che la concessione del beneficio è subordinata, fra l'altro, all'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa.

Per quanto concerne la regolarità assicurativa, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni concernenti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata e tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza del medesimo, nonché la sede dell'azienda. Al riguardo, l'Istituto fa presente che, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 1175-1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, ovvero di irregolarità assicurativa che produca riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Le istruzioni operative di compilazione ed uso, unitamente al nuovo modulo di domanda di riduzione ed alla "Guida alla compilazione" del medesimo sono reperibili sul sito Internet dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it. Si fa inoltre riserva di tornare sull'argomento per gli opportuni aggiornamenti, in vista della suddetta scadenza del 31 gennaio 2010.

5) Rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2009 – Istruzioni dell'INAIL

Con Decreto 12 giugno 2009, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2009, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, nella misura del 3,23% (variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolata dall'ISTAT). La nuova retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle rendite è, quindi, pari a € 68,33 (rispetto alla precedente di €66,19).

Ne consegue che, a far data dal 1° luglio 2009, i nuovi importi del minimale e del massimale della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari, rispettivamente, a € 14.349,30 ed a € 26.648,70 (nota 2). Facendo riferimento al menzionato decreto, la Direzione Generale dell'INAIL ha provveduto, con circolare n. 50 del 25 settembre 2009, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le retribuzioni convenzionali indicati dalla precedente circolare n. 17 del 31 marzo 2009, limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di rendita.

www.commercialistatelematico.com

In particolare, l'aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali giornaliere e mensili applicabili, dal 1° luglio 2009, agli allievi dei corsi di formazione professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (€ 47,83 ed € 1.195,78), nonché ai lavoratori d'area dirigenziale (€ 88,83 ed € 2.220,73).

Si ricorda che per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua (pari al minimale di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i tirocinanti ed al massimale di rendita per i dirigenti) deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell'arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni.

Relativamente ai lavoratori "parasubordinati", nei cui confronti il versamento del premio assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la circolare in esame indica in € 1.195,78 ed € 2.220,73, rispettivamente, il minimale ed il massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a far data dal 1° luglio 2009. Si applica, in questo caso, il criterio della retribuzione convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

6) Adempimenti del mese di ottobre 2009

Sabato 10 - Versamenti ai Fondi Mario Negri (E.N.P.A.D.A.C.) e Mario Besusso (F.A.S.D.A.C.) ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore (Dirigenti di Aziende del terziario)

Entro tale termine le aziende del settore terziario versano al Fondo Mario Negri, al Fondo Mario Besusso ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore le contribuzioni a proprio carico e quelle trattenute ai propri dirigenti relativamente al terzo trimestre dell'anno 2009. Entro il 16 novembre 2009 verseranno poi all'INPS il contributo di solidarietà del 10% sulle somme pagate entro il 10 ottobre ai Fondi di cui sopra, limitatamente alla parte a carico delle aziende stesse.

Si ricorda altresì che, entro la predetta data del 10 ottobre, deve essere versato al Fondo Mario Negri anche il TFR conferito al Fondo stesso relativo al secondo trimestre 2009, mentre entro il 20 ottobre l'azienda deve comunicare al medesimo Fondo l'ammontare del TFR conferito, maturato nel terzo trimestre 2009.

Sempre entro il 10 ottobre deve, inoltre, essere versato al Fondo Mario Negri un contributo a favore dei programmi di formazione dei dirigenti del terziario, fissato in € 129,12 annui, a carico dell'azienda, ed in € 129,12, a carico del dirigente.

Sabato 10 – INPS – Lavoro domestico – Versamento dei contributi

Entro tale termine devono essere versati all'INPS, a mezzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale, i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari per il terzo trimestre 2009. Gli importi dei contributi relativi all'anno 2009 sono stati comunicati dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 20 del 17 marzo 2009.

Si rammenta altresì che, con messaggio n. 5562 del 1° maggio 2007, la predetta Direzione Generale ha reso noto che sul sito Internet dell'Istituto è disponibile il servizio on-line di pagamento dei contributi in questione.

Venerdì 16 – Versamenti unitari fiscali e contributivi

I soggetti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante il modello di pagamento unificato F24. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il modello F24, utilizzando modalità telematiche.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva, le aziende devono procedere ai versamenti di seguito indicati:

- **Contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni** corrisposte nel mese di settembre 2009 dalle aziende tenute ad utilizzare le denunce di Mod. DM 10/2. Si ricorda che, con messaggio n. 142 del 26 novembre 2003, la Direzione Generale dell'INPS ha riconosciuto la possibilità che le aziende ed i dirigenti industriali, autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2003 alla prosecuzione della contribuzione previdenziale in forma "atipica", continuino ad effettuare i relativi versamenti. Secondo quanto precisato nello stesso messaggio, entro il termine in oggetto le aziende interessate devono eseguire, tramite il Mod. F24, il versamento della contribuzione "atipica" relativa al terzo trimestre 2009, riportando i dati sul Mod. DM 10/2, unitamente a quelli degli altri dipendenti.
- **Contributi dovuti all'INPS sui compensi** erogati nel mese di settembre 2009 dai committenti ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

www.commercialistatelematico.com

- **Contributi al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS**, pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato nel mese di settembre 2009 e non destinata alla previdenza complementare. Non sono tenute all'adempimento in parola le aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, v., da ultimo, le precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS nel messaggio n. 3506 del 10 febbraio 2009. Si ricorda che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo in questione deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, della dichiarazione in forma scritta recante la scelta di mantenere il TFR, in tutto o in parte, presso l'azienda (da redigersi – ove previsto – compilando il modello TFR2). Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007, l'importo del contributo in parola corrisponde alla quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata dal lavoratore dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo (v., per l'incremento del TFR al 31 dicembre 2008, il citato messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 3506/2008). Per i lavoratori di cui trattasi le aziende obbligate possono comunque eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione dei medesimi, anche prima della ricezione di detta dichiarazione: in questa ipotesi e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente, non deve essere versato l'importo a titolo di rivalutazione (v., in proposito, il messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 10577 del 26 aprile 2007). Per quanto concerne le modalità operative per il versamento dei contributi in parola si rinvia alle istruzioni impartite dall'INPS nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nei messaggi n. 10577/2007 (sopra menzionato) e n. 24300 del 5 ottobre 2007.
- **Versamenti al Fondo complementare INPS ("FONDINPS")** delle quote di TFR maturate nel mese di settembre 2009 dai lavoratori che, nel semestre utile per l'esercizio della scelta circa la destinazione del TFR maturando, non hanno manifestato alcuna volontà al riguardo e non possiedono una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali (v., in proposito, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007 e n. 22789 del 19 settembre 2007).

Martedì 20 – PREVINDAI (Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali – Fondo Pensione) – Versamenti relativi al terzo trimestre 2009

Entro tale termine i datori di lavoro devono versare al PREVINDAI, con riferimento al trimestre luglio-settembre 2009:

- la quota di TFR, in misura integrale ovvero nella misura contrattualmente prevista, a seconda delle scelte effettuate da ciascun dirigente ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare;
- la contribuzione base (quota a carico dell'azienda e quota a carico del dirigente). Tale contribuzione, peraltro, non è dovuta per i dirigenti che abbiano aderito al PREVINDAI in data successiva al 31 dicembre 2006 tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando;
- l'eventuale contribuzione aggiuntiva a totale carico del dirigente.

Secondo quanto evidenziato dal PREVINDAI nella circolare n. 31/IMPRESE del 28 giugno 2007, a partire dal terzo trimestre 2007 deve essere versato al Fondo anche il TFR conferito tacitamente (e cioè il TFR dei dirigenti che, nei sei mesi utili per l'esercizio dell'opzione, non hanno espresso alcuna scelta sulla destinazione di tale voce). Con nota del 14 settembre 2007, il PREVINDAI ha poi segnalato di aver predisposto la modulistica utile per comunicare al Fondo il nominativo dei dirigenti nei cui confronti ricorre la condizione del conferimento tacito.

* * *

Si ricorda che il pagamento al Fondo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, con accredito dei contributi sul conto corrente bancario intestato a: PREVINDAI – Fondo Pensione, IBAN IT 09 Y 01030 03200 000008900095 BIC PASCITMMROM, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, Via del Corso 232, 00186 Roma. Per disporre il bonifico va utilizzato, preferenzialmente, il modulo 053 predisposto dal PREVINDAI. Entro il termine fissato per il versamento dei contributi relativi ad ogni singolo trimestre deve essere compilato tramite Internet il modulo 050 (dichiarazione contributiva).

Nella nota del 14 settembre 2007, sopra richiamata, il PREVINDAI, in merito al versamento del TFR conferito tacitamente, ha posto in rilievo che la relativa dichiarazione deve essere effettuata in apposito campo del modulo di cui trattasi.

Il Fondo ha altresì precisato che il TFR residuo conferito tacitamente deve essere indicato distintamente da quello versato in base alle misure contrattuali. Il modulo 050, una volta confermato e stampato, deve essere inoltrato al PREVINDAI via fax, debitamente datato, timbrato e sottoscritto.

* * *

Entro il 16 novembre 2009 le aziende sono tenute ad effettuare il pagamento all'INPS del contributo di solidarietà del 10% sulla contribuzione versata al Fondo, limitatamente alla parte a carico delle aziende medesime.

Domenica 25 – Ora legale estiva – Cessazione

Alle ore tre (legali) cessa l'ora legale estiva, iniziata alle ore due del 29 marzo 2009 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008.

Lunedì 26 – INPS – Cassa Integrazione Guadagni – Domande di intervento ordinario

Termine ultimo concesso alle imprese industriali in genere, a quelle industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, nonché alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per presentare alla competente Sede dell'INPS le domande di intervento ordinario della Cassa Integrazione Guadagni per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 31 agosto, 7, 14 e 21 settembre 2009. Le aziende non edili devono preventivamente svolgere la procedura sindacale di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le domande di intervento vanno presentate agli sportelli (o a mezzo raccomandata, di cui fa fede il timbro postale di spedizione) della Sede INPS competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata dalla richiesta.

Si ricorda che le domande di integrazione salariale ordinaria possono, altresì, essere compilate e inviate on-line sulla base della procedura illustrata dal messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 6877 del 6 marzo 2006. Con messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che le domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate in anticipo rispetto all'evento denunciato non possono essere sottoposte all'esame della Commissione Provinciale, ai fini della decisione, prima che sia iniziata l'effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva. Devono, in ogni caso, essere proposte alla Commissione Provinciale per la reiezione le domande presentate con più di

quindici giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell'evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell'evento stesso. Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della Legge n. 164/1975 e dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427:

- qualora la domanda venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

* * *

Il termine abituale del giorno 25 coincide in ottobre con una domenica; pertanto, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, del Codice civile, il termine utile per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria relative ai periodi sopra indicati deve intendersi differito a lunedì 26 ottobre.

Lunedì 26 – Cassa Integrazione Guadagni – Presentazione delle istanze di prima concessione o di proroga dell'intervento straordinario

Termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 31 agosto, 7, 14 e 21 settembre 2009. Lo stesso termine si applica anche alle domande di proroga della concessione del suddetto trattamento.

Si vedano, in proposito, l'art. 2, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 3, commi 2-3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218. Nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, il Ministero del Lavoro ha precisato che, con la sola esclusione delle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 223/1991 (vale a dire nelle ipotesi di procedure concorsuali), le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate nei termini di legge sopra richiamati ma non prima della data di inizio della sospensione dei lavoratori.

* * *

Le domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria devono essere redatte in conformità al Modello CIGS/SOLID-1 e presentate o trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione IV. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nei casi in cui venga richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria da parte dell'INPS, le suddette domande devono essere contestualmente presentate, oltre che all'ufficio del Ministero del Lavoro sopra evidenziato, anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento.

Per tutte le causali di intervento, una copia della seconda pagina del Modello CIGS/SOLID-1 deve essere recapitata alla Sede INPS territorialmente competente. Secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, in caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda medesima.

* * *

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le richieste di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e di Cassa Integrazione Guadagni "in deroga", con pagamento diretto, devono essere presentate entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

* * *

Il termine abituale del giorno 25 coincide in ottobre con una domenica; pertanto, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, del Codice civile, il termine utile per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in regime straordinario relative ai periodi sopra indicati deve intendersi differito a lunedì 26 ottobre.

Sabato 31 – INPS – Trasmissione per via telematica delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) relative al mese di settembre 2009

Ai sensi dell'art. 44, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, entro tale termine devono essere trasmesse all'INPS, obbligatoriamente per via telematica (Internet), le denunce contributive mensili di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di settembre 2009.

* * *

Con circolare n. 146 del 23 agosto 2002, la Direzione Generale dell'INPS ha chiarito che il termine di presentazione delle denunce mensili di Mod. DM 10/2 a mezzo Internet, qualora cada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Coincidendo il 31 ottobre 2009 con un sabato, il termine di trasmissione, per via telematica, delle denunce di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di settembre 2009, deve intendersi quindi differito a lunedì 2 novembre 2009.

Sabato 31 – INPS – Trasmissione telematica (EMens) dei dati retributivi riferiti al mese di settembre 2009

L'art. 44, comma 9, del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD trasmettano mensilmente all'INPS in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

Con circolare n. 152 del 22 novembre 2004, la Direzione Generale dell'INPS ha, tra l'altro, precisato che l'invio dei dati mensilizzati deve essere effettuato dai datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del Mod. 770 semplificato, dai committenti che avevano l'obbligo di compilare il Mod. GLA annualmente e dagli associanti in partecipazione. Per i datori di lavoro, l'invio dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del Mod. DM 10/2 telematico.

Per i committenti/associanti l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

* * *

Coincidendo l'ultimo giorno del mese di ottobre con un sabato, il termine entro il quale deve essere trasmessa la denuncia EMens relativa al mese di settembre 2009 si intende differito a lunedì 2 novembre (v. la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

Sabato 31 – Agenti e rappresentanti di commercio – Conto provvigioni

Le ditte preponenti devono inviare ad ogni agente o rappresentante di commercio il conto delle provvigioni relative agli affari andati a buon fine nel corso del terzo trimestre dell'anno 2009 (art. 7, secondo comma, dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore dell'industria). I contributi previdenziali relativi a dette provvigioni dovranno essere versati all'Enasarco utilizzando la distinta telematica di ripartizione ed il pagamento dei contributi stessi deve essere effettuato tramite addebito automatico su conto corrente bancario (RD) entro il 20 novembre 2009.

Sabato 31 – FASI – Eventuali recessi

L'iscrizione dei dirigenti di aziende industriali che abbiano aderito al Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti (FASI) di Roma prima del 1° luglio 2009 è automaticamente rinnovata anche per l'anno 2009 a meno che gli interessati non recedano dal Fondo entro il 31 ottobre 2009. Quelli iscritti dopo il 30 giugno 2009 non possono recedere se non con effetto dal 1° gennaio 2011, a condizione che comunichino il recesso entro il 31 ottobre 2010. Il recesso deve essere comunicato dagli interessati al FASI (Via Carlo Spinola 16, 00154 Roma) per raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare per conoscenza (ove si tratti di dirigente in servizio) all'impresa di appartenenza.

7) Licenziamento illegittimo: nuovo licenziamento

In caso di licenziamento illegittimo intimato a lavoratori che godono della cosiddetta tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) può il datore di lavoro, mentre è in corso la procedura per accertare l'illegittimità del licenziamento, irrogare un secondo licenziamento per una giusta causa od un giustificato motivo che sia diverso dalla ragione giustificativa del primo licenziamento? A questa domanda ha dato risposta affermativa la Corte di

www.commercialistatelematico.com

28

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Cassazione con sentenza 22 ottobre 2008, n. 25573 della Sezione lavoro, confermando una sentenza di Corte d'appello secondo la quale, premesso che il datore di lavoro può procedere ad un nuovo licenziamento che faccia seguito ad un licenziamento precedente nullo, inefficace o comunque illegittimo, trattandosi di un negozio diverso dal precedente che produce l'effetto di risolvere ex nunc il rapporto di lavoro, è consentito, nel caso di vizio di tipo sostanziale del primo licenziamento (assenza di giusta causa o di giustificato motivo) un successivo licenziamento, se basato su una nuova ragione giustificatrice.

La difesa del lavoratore contestava però le conclusioni del giudice d'appello: i due licenziamenti erano stati impugnati contestualmente, per cui il secondo licenziamento non era possibile, essendo il rapporto di lavoro estinto per effetto del primo licenziamento, non ancora annullato per assenza di giusta causa o giustificato motivo. In proposito la sentenza al nostro esame rileva che alcune decisioni della Cassazione sono su questa linea interpretativa.

Esse infatti hanno affermato che il licenziamento intimato, nell'ambito della tutela reale, per giusta causa o giustificato motivo, è efficace finché non intervenga sentenza di annullamento ex art. 18 legge 300 del 1970, con la conseguenza che un secondo licenziamento, intimato prima dell'annullamento, è privo di oggetto, attesa l'insussistenza del rapporto di lavoro, per cui deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione.

La sentenza adotta però un'altra interpretazione, condivisa da altre decisioni della Cassazione, che conduce ad ammettere la possibilità del secondo licenziamento. Osserva la sentenza che l'art. 18 della legge 300 del 1970 "... prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un'indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de iure". In altri termini, non può negarsi che l'annullamento elimini il licenziamento retroattivamente, ma esso interviene "in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento".

Il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto al momento in cui viene intimato. Esso determina soltanto una sospensione della prestazione di lavoro a causa del rifiuto di riceverla da parte del datore di lavoro, che dura sino a quando, a causa del provvedimento di reintegrazione emesso dal giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento.

Afferma pertanto la Cassazione: “Dovendosi quindi ritenere che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retributiva e previdenziale, questa Corte ha concluso che la continuità e la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l’effetto estintivo del rapporto...Tale indirizzo il Collegio ritiene di condividere, giacché, nel regime di stabilità reale, nel periodo successivo al licenziamento illegittimo e anteriore alla pronuncia giudiziale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto”.

Il licenziamento illegittimo può essere nullo o annullabile, secondo i casi. Rileva però la sentenza che l’art. 18 della legge 300 del 1970 prevede e regola la tutela reale contro il licenziamento accomunando le diverse forme di invalidità ed inefficacia del recesso, per cui non ha rilevanza, per quanto riguarda la questione in oggetto, che il licenziamento sia nullo o annullabile: la soluzione è pur sempre la stessa, che vi sia l’una o l’altra forma di invalidità.

Tutto ciò premesso, la Cassazione afferma conclusivamente che “il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa procedere ad un nuovo licenziamento”. Va pertanto approvata - è sempre la Cassazione che parla - la sentenza della Corte d’appello che, investita dell’impugnazione dei due licenziamenti del caso a giudizio, ha ritenuto illegittimo il primo licenziamento e valido ed efficace il secondo, avendo accertato per esso l’esistenza di una giusta causa.

(1) Si ricorda che l’art. 7-ter, comma 12, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, ha modificato l’art. 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 estendendo l’operatività del sistema di regolazione dei buoni lavoro alle attività rese nell’ambito: di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza anche nel caso di committente pubblico; di qualsiasi settore produttivo svolte il sabato e la domenica; di attività agricole di carattere stagionale effettuate da casalinghe; di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. In merito alle attività occasionali eseguite da studenti con meno di venticinque anni di età, la nuova norma ha stabilito che gli stessi possono accedere al lavoro accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. All’art. 70 del Decreto Legislativo n.

276/2003 è stato inoltre aggiunto il comma 1-bis, ai sensi del quale, in via sperimentale per l'anno 2009, le prestazioni occasionali in parola possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, ad un percorso di riqualificazione professionale.

(2) I limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale.

Massimo Pipino
1 Ottobre 2009